

CIRCOLARE N. 18/2012

Pordenone, 15 marzo 2012

Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: IL SINDACO UNICO DI SPA E SRL DOPO IL D.L. SEMPLIFICAZIONI

La Legge di stabilità per il 2012 (L. n.183 del 12/11/11), aveva introdotto notevoli modifiche nella disciplina degli organi di controllo delle Spa ed Srl, prevedendo la possibilità, al ricorrere di determinate condizioni, di sostituire il Collegio sindacale inteso come organo collegiale con un Sindaco unico.

L'intervento normativo, tuttavia, era alquanto lacunoso e, conseguentemente, si è reso necessario perfezionare le disposizioni con un nuovo intervento legislativo, dato dall'art.35 del D.L. n.5/12. Riassumiamo, quindi, quali sono gli attuali scenari che consentono alle società di capitali di introdurre la figura di un organo di controllo monocratico al posto di quello collegiale.

Le modifiche nelle Spa

Va ricordato che, nella Spa, prima delle recenti modifiche legislative, la nomina del Collegio sindacale e del Revisore legale era obbligatoria a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale. Il D.L. semplificazioni, ferma restando l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo, consente di nominare il Sindaco unico alle c.d. piccole Spa in assenza di una disposizione statutaria che non consenta di adottare la figura dell'organo monocratico.

Quindi, nelle Spa, la nomina del Sindaco unico è possibile se:

- ➔ lo statuto non contiene una diversa disposizione, cioè non deve impedire la nomina del Sindaco unico, vale a dire prevedere il solo Collegio sindacale;
- ➔ la società deve trovarsi nelle condizioni di predisporre il bilancio in forma abbreviata.

Si ricorda che il bilancio in forma abbreviata può essere predisposto quando, nel primo esercizio, ovvero per due esercizi consecutivi, **non vengono superati due dei tre seguenti limiti:**

1	totale attivo stato patrimoniale	€ 4.400.000
2	ricavi delle vendite e prestazioni	€ 8.800.000
3	dipendenti occupati in media	50

Quindi, per poter nominare il Sindaco unico, oltre ai requisiti dimensionali appena indicati, è necessario che lo statuto non impedisca l'adozione di questa forma dell'organo di controllo. Resta che la funzione di revisione legale può essere attribuita al Sindaco unico (o al Collegio sindacale), se lo statuto contiene un'esplicita previsione in tal senso.

Le modifiche nelle Srl

Il D.L. semplificazioni ha cercato di definire un insieme di norme che, con maggiore precisione, portino ad avere che, nella Srl, la figura preferenziale di organo di controllo è data dal Sindaco unico. Anche in questo caso, tuttavia, è prevista una certa flessibilità statutaria, poiché è ammesso che lo statuto disponga diversamente.

In definitiva, nel silenzio dello statuto, e a prescindere da un qualsiasi limite dimensionale, la figura dell'organo sindacale sarà data dal Sindaco unico, potendosi comunque prevedere la nomina del Collegio sindacale o, ancora, demandando di volta in volta all'assemblea la scelta dell'una o dell'altra figura.

Si ricorda che la Srl è obbligata alla nomina dell'organo di controllo (oggi da intendersi come Collegio sindacale o Sindaco unico), al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- ➡ il Capitale sociale è pari o superiore a € 120.000;
- ➡ per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre seguenti parametri:
 1. ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000;
 2. attivo dello Stato patrimoniale: € 4.400.000;
 3. dipendenti impiegati in media: 50 unità;
- ➡ la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato;
- ➡ la società esercita il controllo su un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti.

Appurato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, la Srl dovrà quindi verificare se il suo statuto non impedisce la nomina del Sindaco unico; se è così, si potrà optare per questa figura.

Probabilmente a causa di un errore nella modifica delle norme, la situazione attuale non consente, a differenza del passato, di attribuire automaticamente la funzione di revisione legale all'organo di controllo. Quindi, sarà opportuno che lo statuto contenga questa previsione, venendosi così a creare una situazione identica a quella appena vista per la Spa.

Si attende la Legge di conversione per avere infine chiarezza su un altro punto: l'attuale testo dell'art.2477 del c.c. sembrerebbe ammettere una perfetta alternatività tra organo sindacale e Revisore legale, dimenticando che l'organo sindacale può svolgere le funzioni del secondo ma che non è possibile il contrario. In altre parole non pare sostenibile che in una Srl, a prescindere dalle dimensioni, sia soppressa la funzione di vigilanza di legalità potendosi mantenere la sola revisione legale dei conti.

La decorrenza delle nuove norme

Le nuove norme si applicano dal 1° gennaio 2012, ed è stato confermato che i Collegi sindacali già in carica a tale data non decadono ma vanno alla loro scadenza naturale. Conseguentemente, la prima occasione in cui si dovranno applicare per la prima volta le disposizioni in tema di Sindaco unico sarà rappresentata dall'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.